

questa norma che, se denuncia un valore fino ad una lira al metro quadrato, questo valore non è tassato agli effetti della tassa sulle aree; se denuncia un valore superiore ad una lira al metro quadrato, allora il terreno diventa area fabbricabile e deve pagare una tassa. Ed all'articolo 9 della legge il legislatore ha detto che il comune di Roma può espropriare questi terreni al prezzo denunciato dal proprietario.

Sicchè il proprietario è tra l'incudine ed il martello: o denuncia un valore molto alto, ed allora deve pagare una forte tassa; o denuncia un valore minimo, ed allora paga una piccola tassa, ma corre il rischio di essere espropriato del suo terreno ad un prezzo vile.

Orbene, dato questo sistema della legge, è evidente che l'articolo della Commissione non risponde più esattamente ai criteri che ha stabilito il legislatore. Può infatti avvenire con questo articolo che il comune espropri il terreno al valore dichiarato dal proprietario e che poi debba pagare in sovrappiù il valore dei lavori di bonifica e di miglioramento. Il che sarebbe ingiusto: perchè, evidentemente, il proprietario nel denunciare il valore del fondo introduce anche il valore delle bonifiche. E siccome il valore agrario che sfugge alla tassazione si ragguaglia ad una lira al metro quadrato, cioè dieci mila lire all'ettaro, così praticamente tutti i proprietari introdurranno in questo valore anche il valore dei miglioramenti.

Però io sento per equità che bisogna lasciare a certi proprietari, che sono stati così onesti da denunciare il puro e semplice valore agrario del terreno, la possibilità di far valere il valore di questi miglioramenti e di queste bonifiche introdotte. Ed è per questo che io ho presentato il mio emendamento, il quale mira a dare appunto facoltà a quei rarissimi proprietari, che denunciano un valore corrispondente al vero valore agrario del fondo, di accertare in contraddittorio col comune che in questo valore denunciato, essi non hanno compreso il valore dei miglioramenti.

Solo in questo caso il proprietario avrà diritto di farsi rimborsare. Negli altri casi, evidentemente, se egli introduce nel valore denunciato anche il valore delle miglurie, non ha diritto ad alcun rimborso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENZI, relatore. Le osservazioni dell'onorevole Ivanoe Bonomi sono certamente

molto giuste. Soltanto si può obiettare che, praticamente, sarà ben difficile fare l'accertamento di cui egli parla. Perchè, dato il congegno della legge sul piano regolatore di Roma, avviene che il proprietario denuncia secondo il suo puro arbitrio il valore del fondo, di modo che può, se così gli piaccia, denunciare il valore di un milione per un piccolo fondo che tiene a conservare e può denunciare un valore minimo per un fondo che non tiene a conservare; salvo a pagare nel primo caso una tassa enorme. Ma checchè sia di ciò, a me pare che il progetto, in questo articolo non fa altro che stabilire il principio, che, nel caso dell'espropriazione da parte del comune, è dovuto, oltre che il valore agrario del fondo, anche un'equa indennità pei miglioramenti. Questo è il principio che la legge stabilisce, e mi pare che più oltre non si debba andare.

Quanto poi all'applicazione di questo principio della legge, ed a determinare in qual modo si debbano computare i miglioramenti fatti dal proprietario, o più precisamente, se ed in qual misura si debbano calcolare nella dichiarazione del valore del fondo fatta dal proprietario, credo che sia materia di regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ivanoe Bonomi, insiste nel suo emendamento?

BONOMI IVANOE. Con queste spiegazioni del relatore, accetto di demandare al regolamento la determinazione del modo con cui si stabiliranno questi miglioramenti agrari.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 12^{bis} che diventa 14.

(È approvato).

PRESIDENTE. Articolo 12^{ter}, che diventa 15.

« Il comune di Roma dovrà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare, al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere *b* e *c* dell'articolo 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.

« I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 ».

(È approvato.)

Onorevole relatore, sarebbe questo il posto per introdurre il comma sospeso dell'articolo 1. Lo leggo:

« Il Governo del Re è pure autorizzato ad assoggettare alle leggi di bonificazione